

ISTRUZIONI PER L'USO (20): GLI SPOSTAMENTI DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Il nuovo Codice della Strada ed il suo Regolamento di attuazione sono stati emanati nel 1992 ed hanno prescritto divieti e distanze minime da rispettare per una corretta installazione degli impianti pubblicitari.

Ma a quel momento il Comune di Roma aveva già rilasciato "concessioni" per una gran massa di impianti pubblicitari che dovevano essere prima o poi "spostati" perché installati in posizioni che sono risultate in violazione di quanto prescritto dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione: questi impianti sono stati poi inseriti nel cosiddetto "riordino", previsto come procedura di carattere straordinario dal Consiglio Comunale con delibera n. 254 del 6.11.1995, che si avvaleva della facoltà di deroga concessa dal Codice della Strada in tema di distanze.

La procedura di riordino è stata poi disciplinata dalla Giunta Comunale con delibera n. 1689 del 9.5.1997 che in relazione alle diverse tipologie ha portato ad approntare una modulistica particolare mediante la quale i soggetti dovevano dichiarare la propria posizione:

- con i Modelli R per la indicazione degli impianti di proprietà privata assistiti da titolo autorizzatorio, per i quali si chiedeva il rinnovo;
- con i Modelli SPQR per la indicazione degli impianti di proprietà comunale concessi in locazione, anche per i quali si chiedeva il rinnovo;
- con i Modelli E per la segnalazione delle istanze per nuovi impianti presentate negli anni precedenti, in attesa di risposta, da specificare in MODELLI ES se già installati.

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 426 del 2.7.2004 la Giunta Comunale ha parzialmente modificato la delibera n. 1689/1997, formulando tra l'altro precisazioni in merito alla localizzazione degli impianti: ha così stabilito che le istanze di "spostamento" per difformità dalle norme del Codice della Strada e quelle di "rilocalizzazione" per mutamento dello stato dei luoghi, per diniego di nulla osta degli Enti tutori dei vincoli paesaggistici e per perdita di possesso dell'area privata fossero esaminate da una Commissione nominata dal Direttore del Servizio Affissioni e composta dallo stesso Direttore con funzioni di Presidente, o da un suo delegato, e da un rappresentante del Corpo di Polizia Municipale, del Dipartimento VII e dell'Avvocatura Comunale.

La deliberazione n. 254/1995 è stata poi integrata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 193 del 25.10.2004 che ha riguardato i limiti e le deroghe del Codice della Strada e le disposizioni relative ai vincoli.

Con tale delibera è stato deciso di avvalersi della facoltà di deroga prevista dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione, in via transitoria, nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento e della redazione dei Piani Particolareggiati dell'impiantistica pubblicitaria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, ma limitatamente agli impianti già autorizzati dall'Amministrazione le cui concessioni erano in fase di rinnovo: per conseguenza è stata consentita la permanenza degli impianti pubblicitari che si potevano avvalere della deroga, ma a condizione (quasi mai poi verificata) che risultassero collocati nel rispetto dello spazio di avvistamento di cui all'art. 79 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

È stato altresì deciso di portare a termine entro la stessa data del 31.12.2007 la verifica degli impianti installati in zone sottoposte a vincoli, rilasciando nel frattempo i relativi titoli autorizzativi ma con riserva espressa di revoca in caso di verifica positiva e diniego dell'Ente preposto alla tutela del vincolo di "ricollocazione" in altro sito.

Con deliberazione n. 100 del 12.4.2006 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo Regolamento in materia di esposizione della pubblicità e delle affissioni che è entrato in vigore il 1° gennaio 2007 e che agli artt. 19 e 20 ha fissato i criteri per la redazione del Piano Regolatore degli impianti e per l'approvazione delle norme tecniche e dei Piani di Localizzazione, mentre nelle norme

transitorie ha previsto gli adempimenti per gli impianti autorizzati in applicazione del procedimento del riordino in caso di difformità.

In considerazione dello slittamento dei termini che si sono verificati per l'approvazione del Piano Regolatore, con deliberazione n. 45 del 17 marzo 2008 (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) il Commissario Straordinario Morcone ha ritenuto opportuno prorogare tanto le disposizioni in materia di limiti e di deroghe al Codice della Strada quanto le disposizioni relative ai vincoli.

Il Commissario Straordinario ha così deciso di reiterare le deroghe al Codice della Strada e la verifica dei vincoli, consentendo unicamente per gli impianti autorizzati e con i titoli in fase di rinnovo la permanenza sul territorio fino alla redazione del Piano Regolatore degli impianti e dei Piani di Localizzazione: nell'attesa della esatta individuazione dei vincoli, ha consentito che si procedesse nell'immediato alle rimozioni di quegli impianti, con eventuale loro ricollocazione, per i quali fossero state specificatamente richieste dagli Enti tutori del vincolo.

Nell'ambito della progressiva definizione della procedura di riordino si è reso così necessario procedere al reperimento di posizioni alternative per poter localizzare gli impianti pubblicitari collocati originariamente in posizione difforme dalle norme inderogabili del Codice della Strada: nel corso degli anni successivi l'ufficio Affissioni e Pubblicità è stato oggetto di un consistente numero di richieste di spostamento degli impianti pubblicitari anche a causa dei numerosi cantieri pubblici per lavori sull'intero territorio cittadino, tra cui anche quelli particolarmente invasivi per la realizzazione della nuova linea della metropolitana.

A fronte di tutte queste richieste e necessità, prima ancora che il Consiglio Comunale approvasse il vigente Regolamento con la deliberazione n. 37/2009, la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 395 del 3 dicembre 2008 che ha riguardato le procedure attivabili proprio per gli spostamenti degli impianti pubblicitari.

Nelle premesse della delibera n. 395/2008 è riportato che:

- *“non sempre è possibile per i competenti Uffici individuare con facilità una posizione alternativa per l'impianto pubblicitario autorizzato/concessionato a causa dei limiti previsti dal Codice della Strada, dei vari tipi di vincoli insistenti sul territorio comunale, delle caratteristiche storico-artistiche della Città e della sua conformazione viaria”;*
- *“l'apposita Commissione prevista dalla deliberazione Giunta Comunale n. 426 del 2 luglio 2004, in considerazione anche della estrema genericità delle funzioni attribuite, non ha contribuito a snellire le procedure per lo spostamento degli impianti”;*
- *“il tema dello spostamento degli impianti pubblicitari sul territorio comunale si presenta oggi particolarmente delicato sia per i limiti normativi esistenti, che per la successione di varie disposizioni deliberative nel tempo intervenute (come sopra riassunte) e per le quali appare opportuno fare oggi una ricognizione e puntualizzazione al fine di assicurare uniformità d'indirizzo e di azione nei vari casi specifici”;*
- *“risulta opportuno e necessario attivare procedure amministrative più efficaci delle attuali per il riposizionamento degli impianti, allo scopo di semplificare l'azione amministrativa e assicurare tempestività di risposta alle esigenze degli operatori pubblicitari, in applicazione dei principi di cui alla legge n. 241/1990”;*
- *“con l'occasione, appare opportuno puntualizzare l'ambito applicativo delle deroghe reiterate con la suddetta deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 45 del 17 marzo 2008, precisando contestualmente, anche, i concetti di “Trasformazione” e “Accorpamento” degli impianti”;*
- *“in considerazione dei diversi provvedimenti approvati nel corso degli anni, occorre procedere, altresì, ad un'attenta ricognizione della normativa vigente per gli spostamenti, allo scopo di assicurare la certezza all'azione amministrativa”;*

- *“occorre fissare i criteri di massima per la successiva elaborazione delle procedure amministrative da parte dei competenti Uffici relative agli spostamenti degli impianti pubblicitari, anche utilizzando lo strumento dell'autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000”.*

La Giunta Comunale ha così deliberato che le disposizioni contenute nella deliberazione del Commissario Straordinario n. 45/2008 “si applicano agli spostamenti degli impianti con i titoli in fase di rinnovo (mod. R e SPQR) indipendentemente dal motivo che ha determinato lo spostamento”.

Ha dato quindi mandato ai competenti uffici di procedere ad una semplificazione delle procedure relative agli spostamenti degli impianti pubblicitari, nel rispetto dei criteri fissati nei vari atti citati in premessa, fra cui in particolare i seguenti.

- La nuova posizione dell'impianto pubblicitario deve essere individuata nello stesso Municipio.
- È stato consentito di procedere ad “accorpamenti” di più impianti, a condizione che si tratti di impianti già autorizzati all'esito della procedura del riordino e che i metri quadrati risultanti a seguito dell'accorpamento siano uguali o inferiori a quelli originari.
- Gli impianti originariamente autorizzati e riordinati su suolo pubblico possono essere ricollocati su suolo privato, di cui la società attesti il legittimo possesso, mentre impianti originariamente autorizzati e riordinati su area privata possono essere ricollocati unicamente su altra area privata, di cui la società attesti la disponibilità nelle forme previste dalle disposizioni vigenti. Unicamente per gli impianti per cui non sia stato possibile reperire altra area privata nell'ambito del medesimo Municipio e in via del tutto eccezionale, potranno essere verificate posizioni in altri Municipi.
- In deroga a quanto sopra previsto per gli “spostamenti” di impianti collocati in posizioni difformi a norme inderogabili del Codice della Strada e/o che non garantiscono lo spazio di avvistamento della segnaletica, è possibile spostare in via del tutto eccezionale gli impianti da suolo privato a suolo pubblico, procedendo se del caso anche ad “accorpamenti”, consentendo così la permanenza dell'impianto nel medesimo Municipio.
- Fino all'entrata in vigore dei Piani di Localizzazione, allo scopo di armonizzare l'impiantistica pubblicitaria esistente e, conseguentemente, migliorare il decoro urbano, è consentito richiedere l'accorpamento e la trasformazione di più impianti già esistenti, aventi formato diversi, in nuovi impianti aventi tutti il medesimo formato: la richiesta è consentita a condizione che il numero degli impianti ed i relativi metri quadri di esposizione pubblicitaria, risultanti dagli accorpamenti e dalle trasformazioni, siano uguali o inferiori a quelli originari.
- Le richieste devono riguardare solo gli impianti già autorizzati all'esito della procedura del riordino.

La relativa modulistica, in applicazione della delibera di Giunta n. 395/2008, è stata poi disciplinata dal dott. Francesco Paciello con Determinazione Dirigenziale n. 3312 del 23 dicembre 2008, che ha riguardato i seguenti 4 casi, riportati oggi anche sul sito ufficiale del Comune alla pagina http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=d_atec_pr_fo_la_eco_aff_sip.wp.

1. Rimozione temporanea per lavori. In occasione dei lavori di pubblica utilità, a seguito di fax di rimozione inviato dalla VI U.O. del Servizio e in riscontro dello stesso, la ditta interessata produce dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 con individuazione della nuova posizione e deposito della relazione asseverata redatta da un tecnico abilitato.

Sul sito del Comune sono allegati sia il modello A che il modello di asseverazione.

2. Impianti installati in difformità a norme inderogabili del Codice della Strada. La ditta interessata produce dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 con individuazione della nuova posizione e deposito della relazione asseverata redatta da un tecnico abilitato, planimetria

in scala, prospetto dell'immobile per impianti da posizionare in aderenza, fotografie frontali e panoramiche.

Trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 l'impianto può essere installato nella nuova posizione, previa specifica comunicazione di avvio dell'installazione. Sul sito del Comune sono allegati sia il modello B che il modello di asseverazione.

3. Spostamenti di impianti per motivi diversi dalla difformità alle norme inderogabili del Codice della Strada (in genere per intervenuto diniego del nulla osta da parte dell'Ente tutore del vincolo paesaggistico). Presentazione della domanda corredata della prevista documentazione in duplice copia, di cui 1 restituita con la presa d'atto da parte dell'Ufficio entro 30 giorni dalla presentazione, termine entro il quale devono concludersi l'istruttoria tecnica e amministrativa.

Sul sito del Comune sono allegati sia il modello C che il modello di asseverazione.

4. Trasformazioni e/o accorpamenti. Nella Determinazione Dirigenziale n. 3312/2008 è testualmente riportato: *“Presentazione del piano di trasformazione in duplice copia, di cui 1 restituita con la presa d'atto da parte dell'ufficio entro 30 giorni dalla presentazione”*.

Sul sito ufficiale del Comune risulta pubblicato invece che *“Attualmente sono sospesi in attesa della redazione delle relative norme tecniche. Ogni richiesta di ricollocazione/spostamento può riguardare un solo impianto e per ognuna devono essere corrisposti contestualmente alla presentazione dell'istanza i diritti di istruttoria di € 21.00, da versare sul conto corrente n. 64746001, intestato a Comune di Roma –Dipartimento VIII – Servizio Affissioni e Pubblicità”*.

La Determinazione Dirigenziale n. 3312/2008 precisa che *“in tutti i casi predetti, qualora la documentazione tecnica allegata risulti carente/incompleta, l'integrazione verrà richiesta direttamente dalla VI U.O., con sospensione dei termini. La VI U.O. assegna un termine non superiore a 60 giorni per integrare la documentazione, trascorso invano il quale l'istanza è considerata rigettata”*.

La Determinazione Dirigenziale n. 3312/2008 precisa infine che “tali procedure si applicano solo ed esclusivamente agli impianti con i titoli in fase di rinnovo o rinnovati, inseriti nella c.d. Nuova Banca Dati”.

Per quanto riguarda ad ogni modo gli “accorpamenti”, c'è da dire che sono stati poi riconfermati anche dalle norme transitorie del vigente Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 37/2009.

Il comma 13 dell'art. 34 dispone infatti testualmente: *“Fino all'entrata in vigore dei Piani di cui all'art. 19, allo scopo di armonizzare l'impiantistica pubblicitaria esistente e conseguentemente migliorare il decoro urbano, è consentito richiedere l'accorpamento e la trasformazione di più impianti già esistenti aventi formato diverso in nuovi impianti tutti del medesimo formato. La richiesta è consentita a condizione che il numero delle autorizzazioni e/o concessioni ed i relativi metri quadri di esposizione pubblicitaria risultanti dagli accorpamenti e dalle trasformazioni siano uguali o inferiori a quelli originari. Non sono ammesse ricollocazioni e/o spostamenti degli impianti interessati. Le richieste devono riguardare solo gli impianti già autorizzati all'esito della procedura di riordino”*.

Anche il caso della “ricollocazione/spostamento” è stato riconfermato dalle norme transitorie del vigente Regolamento.

Il comma 4 dell'art. 34 dispone testualmente: *“ove glî impianti pubblicitari autorizzati in applicazione del procedimento per il riordino degli stessi risultino in contrasto con norme legislative ovvero con il presente regolamento ... o con qualunque altra sopravvenuta e motivata ragione di pubblico interesse, il soggetto autorizzato provvede, entro e non oltre 120 giorni dalla comunicazione dei relativi provvedimenti, all'adeguamento dell'impianto o del mezzo pubblicitario assentito, ovvero, ove tale adeguamento non sia consentito dalle disposizioni suddette, alla rimozione del medesimo. Entro tre mesi da tale rimozione, il competente Ufficio comunale, sulla base del presente regolamento e dei Piani di cui all'art. 19, ovvero di altra disposizione vigente, **su istanza del medesimo soggetto, assume ogni conseguente determinazione per autorizzare l'eventuale trasferimento in altra collocazione dell'impianto rimosso**”.*

In forza comunque della deliberazione di Giunta n. 395/2008, specialmente per gli impianti installati *“in difformità a norme inderogabili del Codice della Strada”* la ditta interessata può dunque produrre una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 (cioè una *“autocertificazione”*) con individuazione della nuova posizione (che in genere deve essere sempre nello stesso Municipio) e deposito della relazione asseverata redatta da un tecnico abilitato: trascorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione, l'impianto può essere installato nella nuova posizione, previa specifica *“comunicazione”* di avvio dell'installazione.

Da voci raccolte, ma non ancora ufficialmente confermate, sembrerebbe che nella Nuova Banca Dati risultino registrati molti impianti pubblicitari *“spostati”* per semplice *“comunicazione”* della ditta che ne è titolare, senza che su di essi sia stata fatta una dovuta istruttoria sulla legittimità della nuova posizione né prima (nell'arco dei 30 giorni successivi alla data di presentazione della domanda di *“spostamento”* di un impianto) né dopo (successivamente cioè alla data di *“comunicazione”* dell'avvenuta installazione dell'impianto).

In considerazione anche del fatto che la delibera di Giunta n. 395/2008 consente spostamenti degli impianti con i titoli in fase di rinnovo o rinnovati anche indipendentemente dal motivo che ha determinato lo spostamento, la suddetta procedura di *“spostamento”* per autocertificazione è stata sfruttata da parte delle ditte anche per ricollocare proprio impianti non installati in difformità a norme inderogabili del Codice della Strada in posizioni ritenute migliori ai fini economici dei ricavi ottenibili dalla pubblicità: lo sfruttamento è diventato poi dilagante perché incentivato dalla consapevolezza che per lo più il Servizio Affissioni non opera il dovuto controllo né prima né dopo sulla legittimità delle nuove posizioni richieste con tanto di asseverazione.

Lo sfruttamento della suddetta procedura di *“spostamento”* sembra essere stato esteso addirittura anche agli impianti pubblicitari accertati d'ufficio come abusivi o comunque illeciti di cui è stata ordinata la rimozione con lettera-diffida a provvedere entro e non oltre 10 giorni dalla data della notifica.

Si mette in grande evidenza ad ogni modo che il modello di asseverazione, così come predisposto dallo stesso dott. Francesco Paciello e pubblicato sul sito web alla pagina <http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/AsseverazioneSpostamenti10.pdf>, riporta che il tecnico abilitato *“ASSEVERA CHE LA POSIZIONE RICHIESTA IN PER LA RICOLLOCAZIONE DELL'IMPIANTO RISULTA CONFORME ALLA NORMATIVA TECNICA VIGENTE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C. n. 100 come modificata dalla Deliberazione C.C.37/09, al Codice della strada D.Lgs. 285/92 e smi ed al DPR 495/92 e smi.”.*

Ne deriva comunque che se ci fosse stata veramente una “asseverazione” quanto meno per i casi poi accertati direttamente sul posto, questa risulterebbe per lo più in difformità tanto del Codice della Strada e del suo Regolamento di attuazione quanto del vigente Regolamento comunale.

Ma nel modello sempre così come predisposto dal Comune, che il tecnico abilitato deve comunque firmare, è precisato che *“Il sottoscritto è a conoscenza che l'Amministrazione si riserva la verifica della asseverazione di conformità, e in caso di dichiarazione falsa o mendace, procederà a denunciare il fatto alla Autorità Giudiziaria”*.

In diverse segnalazioni a nome di VAS ho chiesto di sapere se c'è stata effettivamente ogni volta presentazione di domanda di “spostamento” da parte della ditta interessata con allegata la asseverazione di un tecnico abilitato ed in caso affermativo se ci sia stata la dovuta verifica della asseverazione di conformità: in tal caso ho chiesto di sapere se essa sia stata considerata falsa o mendace e si sia conseguentemente proceduto a denunciare il fatto alla Autorità Giudiziaria.

Appare molto significativo che non ci sia stata fin qui nessuna risposta.

Nel caso invece che lo “spostamento” sia dovuto ad una iniziativa spontanea della ditta che è titolare dell'impianto, senza averne nemmeno dato la dovuta “comunicazione” al Comune, l'installazione dell'impianto deve ritenersi del tutto abusiva: in un caso come nell'altro l'impianto così come “spostato” dovrebbe essere comunque immediatamente rimosso subito dopo che in questa sua nuova installazione saranno state ravvisate le violazioni, specie se sono state evidenziate con apposita segnalazione da VAS o da Comitati o da privati cittadini.

Traduzione in estrema sintesi per i meno esperti.

Non è detto che un impianto pubblicitario che ci si veda spuntare davanti agli occhi dall'oggi al domani costituisca sempre e comunque una nuova installazione, per giunta abusiva, dal momento che potrebbe essere invece lo “spostamento” più o meno lecito di un cartellone rimosso da un altro posto da parte della ditta che ne è titolare.

Non è facile stabilire se si tratti di “spostamento” ed è praticamente impossibile verificare se sia stato regolarmente autorizzato oppure sia stato arbitrariamente messo in atto dalla ditta che è titolare dell'impianto.

Istruzione per l'uso, stavolta per tutti: invitiamo tutti i lettori di buona volontà a segnalare a vas.roma@alice.it (ora circolo.vas.roma@gmail.com) tutti gli impianti di cui riescano a scoprire che prima risultavano installati da un'altra parte della città con lo stesso numero di codice identificativo che rimane assegnato anche all'impianto spostato.

P.S. – A titolo esemplificativo si riportano le sottostanti foto che sono relative a 4 casi segnalati da VAS.



2 impianti installati in via Gioacchino Ventura, al confine del parco del Pineto, segnalati con messaggio di posta elettronica trasmesso il 31 maggio 2010, poi rimossi a luglio del 2011



Gli stessi 2 impianti spostati in via della Pineta Sacchetti, segnalati con messaggio di posta elettronica trasmesso in data 11 agosto 2011



Impianto installato in piazza Ragusa, segnalato con messaggio di posta elettronica trasmesso il 7 giugno 2011



Lo stesso impianto di piazza Ragusa spostato poco distante, segnalato con messaggio di posta elettronica trasmesso il 13 ottobre 2011



Impianto installato sul fronte della aiuola spartitraffico all'altezza del civico n. 22 di Viale Ignazio Silone, segnalato con messaggio di posta elettronica trasmesso il 22 febbraio 2011, poi rimosso nel mese di agosto



Lo stesso impianto spostato sul fronte opposto della aiuola spartitraffico all'altezza del civico n. 22 di Viale Ignazio Silone, segnalato con messaggio di posta elettronica trasmesso il 10 ottobre 2011.



Impianto installato in piazza Verbano, segnalato con messaggio di posta elettronica trasmesso il 12 agosto 2011. Alla segnalazione ha dato seguito il Comandante del II Gruppo di Polizia Municipale, Carlo Buttarelli, che con nota prot. n. 58908/RHBD del 9 settembre 2011 ha comunicato che *"l'installazione è avvenuta a seguito di spostamento dello stesso impianto da Via Tagliamento"*